



*Prime considerazioni a margine del progetto di riforma  
«Rordorf» delle crisi d'impresa e dell'insolvenza\**

di **GIAN DOMENICO MOSCO** e **SALVATORE LOPREIATO**

**SOMMARIO** **1.** LE PRINCIPALI SCELTE DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA SULLA «RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA»; **2.** LA SUGGERIZIONE DI UNA DISCIPLINA DELLE DUE PROCEDURE IMPRENDITORIALI RITAGLIATA SULL'IMPRESA COLLETTIVA; **3.** L'IMPORTANZA DI UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI ANCHE DELL'IMPRESA ENTIFICATA NON SOCIETARIA; **4.** UNA PARENTESI: IL NECESSARIO SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE ANCHE SUL PIANO CONCORSUALE; **5.** I POSSIBILI PROFILI DELLA DISCIPLINA CONCORSUALE DEGLI ENTI-IMPREDITORI NON SOCIETARI; **6.** IL VUOTO REGOLATORIO NELLA GESTIONE DELLE CRISI DEI PATRIMONI SEPARATI

## Abstract

The paper aims to investigate the innovative rules introduced by the bill on “systematic reform of the framework concerning companies in distress and bankruptcy law regime” approved by the Italian Government on 10 February 2016 and based on the final draft of the Rordorf Committee, which offers food for thought on the choices made and on the further measures to be taken by the upcoming bankruptcy reform. The authors hope that the reform will fully acknowledge the centrality of corporate entities, identify the possible rules concerning non-corporate entities-entrepreneurs and regulate the crises affecting assigned assets.

**1. Le principali scelte del disegno di legge delega sulla «riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza».** Il 10 febbraio 2016 il Governo ha approvato il disegno di legge delega sulla «riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» (A.C. 3671) sulla base del testo licenziato dalla Commissione Rordorf che ha concluso i suoi lavori il 29 dicembre 2015<sup>1</sup>.

---

\* Il lavoro trova origine nella relazione svolta da Gian Domenico Mosco al convegno «Crisi d'impresa: la riforma *in itinere*» organizzato dal Centro studi dell'Ordine degli avvocati di

Sono molteplici le considerazioni suscitate dal d.d.l. delega e ci si limita in questa sede a esporne alcune tra le più significative, anzi tutto sulle principali scelte compiute dalla Commissione.

Importante e condivisibile è il superamento – o, quanto meno, la marcata ibridazione – dell’attuale sistema bipolare di governo delle crisi patrimoniali, caratterizzato da una regolamentazione destinata alle imprese commerciali che soddisfino determinati requisiti dimensionali, incentrata sul fallimento, e da una autonoma disciplina relativa agli altri debitori, il c.d. sovraindebitamento (peraltro spezzettata sotto il profilo soggettivo, con il piano di ristrutturazione riservato ai consumatori). La prospettiva della riforma – più moderna e in linea con le legislazioni di molti dei paesi più avanzati – è invece unitaria, in quanto la procedura di governo delle crisi patrimoniali diventa un istituto di diritto comune, destinato a trovare applicazione nei confronti di qualsiasi debitore, senza che rilevino l’eventuale qualifica imprenditoriale o altri presupposti soggettivi (NIGRO, 2012; FAUCEGLIA, 2014).

Il nuovo sistema appare unitario sia nella fase «di natura non giudiziale e confidenziale» costituita dalle «procedure di allerta e composizione assistita della crisi [...] finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori» (art. 4, comma 1)<sup>2</sup>,

---

Roma il 24 febbraio 2016 presso il Palazzo di Giustizia di Roma. Al suo aggiornamento e alla redazione del testo scritto ha collaborato Salvatore Lopreato.

<sup>1</sup> Il progetto di legge A.C. 3761 è stato presentato alla Camera dei deputati l’11 marzo 2016 e il 20 aprile 2016 è iniziato l’esame in Commissione Giustizia, che ha chiesto lo stralcio dell’art. 15 del d.d.l. relativo all’amministrazione straordinaria, deliberato dall’Assemblea il successivo 18 maggio 2016. Il d.d.l. risultante dal suddetto stralcio, contraddistinto dal n. 3671-ter e recante il titolo: «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» è stato assegnato alla Commissione Attività produttive, che ha iniziato l’esame il 15 settembre 2016 (in abbinamento alla proposta di legge Abrignani A.C. 865 «Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi». Alla restante parte del d.d.l. 3761 è stato attribuito il nuovo numero 3671-bis, lasciando inalterato il titolo «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza».

<sup>2</sup> L’opportunità di inserire, nell’ambito di una riforma organica delle procedure concorsuali, istituti finalizzati all’emersione anticipata della crisi è stata segnalata dalla dottrina più recente (JORIO, 2014, che guarda al modello delle misure di allerta e di prevenzione previste dall’ordinamento francese) anche nella prospettiva di rimediare all’insuccesso sul piano empirico del concordato preventivo con prenotazione (più noto come “concordato in bianco” o “preconcordato”) introdotto nel testo dell’art. 161 l. fall. dal d.l. n. 83/2012 (convertito nella l. n. 134/2012). Partendo da un’indagine sugli esiti dei ricorsi per concordato preventivo con

sia in quella dell'«accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore» (art. 2, lett. d), destinato a trovare applicazione nei confronti di «ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici» (art. 2, lett. e).

Soltanto una volta concluso l'accertamento giudiziale della sussistenza del presupposto oggettivo (crisi, vale a dire «probabilità di futura insolvenza» o insolvenza: in argomento, da ultimo TERRANOVA, 2013; PRESTI, 2016), il procedimento unitario si ripartisce in due canali alternativi nei quali assume rilievo il profilo soggettivo: il primo canale continua a essere riservato all'imprenditore (commerciale?) non minore ed è costituito da una procedura concorsuale ordinaria, la «liquidazione giudiziale», e dal concordato preventivo (con le relative varianti della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi), con il concordato preventivo utilizzabile solo in alternativa alla mera liquidazione patrimoniale, con funzione dunque esclusivamente di risanamento e continuazione dell'impresa<sup>3</sup>. Il secondo canale, invece, è destinato: (i) agli imprenditori commerciali di piccole dimensioni; (ii) sembrerebbe a tutti (almeno,

---

prenotazione presentati dinanzi al Tribunale di Milano nel periodo settembre 2012-giugno 2013 – dalla quale emerge che su 145 ricorsi complessivamente presentati soltanto 37 sono stati poi effettivamente ammessi alla procedura di concordato e non revocati (circa il 26%) – l'A. conclude che «[l']alta percentuale di esiti negativi della fase di preconcordato dimostra che il debitore utilizza sovente il preconcordato quale strumento per rinviare l'ormai ineluttabile dichiarazione di fallimento».

Un precedente tentativo di introdurre meccanismi di allerta e di prevenzione è stato compiuto dalla Commissione Trevisanato (istituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 novembre 2001 «per l'elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all'emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme e concernenti gli istituti connessi»): v., in particolare, l'art. 3 del d.d.l. di riforma della legge fallimentare licenziato dalla Commissione Trevisanato (in *Dir. fall.* 2004, I, p. 845). In argomento v. SANTONI, 2004; DE FERRA, 2005 e, per una rassegna comparatistica delle misure anticipatorie della crisi nei principali sistemi giuridici di *civil law*, PASQUARIELLO, 2010.

<sup>3</sup> Il criterio direttivo di riordino della procedura di concordato preventivo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), impone al Governo di «prevedere l'inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria». In alcune versioni del d.d.l. precedenti a quella approvata dal Consiglio dei Ministri, circolate informalmente, la funzione di risanamento e continuazione d'impresa del concordato preventivo era configurata come principale ma non esclusiva, ammettendosi la presentazione di «proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori».

se ho ben compreso) gli imprenditori agricoli; (iii) ai debitori civili. Questo canale è costituito dalle procedure di sovraindebitamento con finalità compositive della crisi o liquidatorie, che vengono rimodellate dall'art. 9 del d.d.l. sulla falsariga della disciplina delle procedure concorsuali maggiori, in particolare riconoscendo «ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero [...] l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali» (art. 9, lett. f)<sup>4</sup>.

Altrettanto importante sembra l'introduzione nel d.d.l. di una nutrita serie di principi e criteri, anche di carattere organizzativo, specificamente rivolti alle società, superando la tradizionale tendenza del nostro diritto concorsuale a considerare del tutto marginalmente il fenomeno societario in evidente contraddizione con il suo "peso" economico.

Quelli di più marcata matrice organizzativa, senza potersi soffermare sulla nuova disciplina dei gruppi, pure anche sotto questo profilo rilevante, discendono dalle previsioni, modificative o integrative del codice civile, relative:

- a) all'applicabilità dell'articolo 2394 («Responsabilità verso i creditori sociali») alla società a responsabilità limitata e all'abrogazione dell'articolo 2394-bis («Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali»);
- b) al dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale;
- c) all'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
- d) alla possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, n. 4 ed all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma,

---

<sup>4</sup> Sull'attuale disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e da ultimo profondamente rivista dal d.l. n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012, si rinvia a DI MARZIO, 2013; MACARIO, 2013.

2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;

e) ai criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto dall'articolo 2486;

f) all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.

Inoltre, nelle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 4, lett. b), si segnala l'obbligo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione – allertati anche dai creditori qualificati (agenzia delle entrate, enti previdenziali, ecc.) a loro volta obbligati ad attivarsi – di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi.

Ancora, con riguardo alla procedura di concordato preventivo (art. 6, comma 2) è introdotta una «apposita disciplina» per il caso di procedura riguardante società, diretta a:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata a un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea (con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci);

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: 1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; 2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; 3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

Infine, nella procedura di liquidazione giudiziale:

- sono attribuiti al curatore «poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione» (assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela in sede concorsuale degli stessi e dei terzi interessati) (art. 7, comma 1, n. 5);

- si legittima il curatore a promuovere o proseguire: 1) per le società di capitali e le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; 2) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; 3) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale;

- si prevede, con riferimento alla chiusura della procedura relativa a società di capitali nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del vigente articolo 118 della l. fall., il potere/dovere del curatore di convocare l'assemblea ordinaria dei soci

per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale (lett. c).

Trovano così spazio molti dei punti nodali di interdipendenza tra diritto societario e concorsuale tradizionalmente segnalati dalla dottrina (TOMBARI, 2013; CALANDRA BUONAURA, 2014; FABIANI, 2011; DI MARZIO, 2011; NIGRO, 2006, STRAMPELLI, 2012; GUERRERA E MALTONI, 2008) sia in relazione ai doveri degli organi sociali di percepire i segnali della crisi e apprestarvi adeguati strumenti di reazione, sia per quanto concerne il rapporto degli organi con eventuali soggetti esterni all'impresa (c.d. Bankruptcy Governance).

Un rilievo particolare sembra assumere l'indicazione della riforma volta a rimarcare la centralità, propria ormai del diritto societario (almeno) della s.p.a., degli «assetti organizzativi adeguati» che, nell'impresa societaria in crisi, vengono specificati in «assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale», alla cui realizzazione e verifica sono ragionevolmente chiamati a dare il loro contributo tutti gli organi sociali (IRRERA, 2008; SANDULLI, 2009; MONTALENTI, 2011). Indicazione alla quale è connessa la richiesta agli amministratori e ai sindaci di «attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale».

**2. La suggestione di una disciplina delle due procedure imprenditoriali ritagliata sull'impresa collettiva.** Queste novità danno corpo a una suggestione che pure, in un diritto commerciale nel quale la figura generale dell'imprenditore resta al centro del sistema, si fa fatica a considerare in termini concreti: che la riforma concorsuale possa prendere atto della centralità economica e giuridica dell'impresa collettiva, in particolare societaria, invertendo il rapporto tra imprenditore individuale e società che lo caratterizza attualmente.

Certo, è indubbio che, sotto il profilo economico, le imprese “di una certa dimensione” non sono quelle individuali, ma sono solo, o pressoché solo, quelle entificate e, in particolare, quelle societarie. Così che sarebbe tutt’altro che assurdo dettare una disciplina delle due procedure imprenditoriali ritagliata sulle imprese collettive, con «poche e semplici norme» non più per le società<sup>5</sup>, ma per le imprese individuali che dovessero comunque accedervi.

**3. L’importanza di una nuova disciplina della crisi anche dell’impresa entificata non societaria.** Sarebbe almeno opportuno affrontare – e affrontare per quanto possibile unitariamente – il problema dell’impresa entificata privata, essenzialmente non lucrativa (Mosco, 2016). Dunque, non soltanto le società, ma gli enti che pure esercitano attività imprenditoriale costituiti come associazioni, fondazioni, consorzi esterni, reti soggettivate, GEIE<sup>6</sup>.

Attualmente, risultano iscritti nel registro delle imprese più di 21.000 associazioni<sup>7</sup> e circa 2.600 fondazioni<sup>8</sup>, peraltro senza che a essi si riferisca

---

<sup>5</sup> L’affermazione – contenuta nella *Relazione del Ministro Guardasigilli (Grandi) al r.d. n. 267/42*, nella quale si afferma che, per le società commerciali, la legge fallimentare ha «potuto limitarsi a dettare poche e semplici norme, le quali concernono quasi esclusivamente i rapporti fra le società e i soci nel fallimento» (*sub art. 34*) – è ripresa da NIGRO, 2012 per segnalare come «l’esigenza di una disciplina delle crisi che tenga adeguatamente conto della particolare struttura del soggetto che vi sia sottoposto e che, quindi, sia calibrata, ove del caso, anche e proprio sulla struttura societaria» sia stata pressoché integralmente pretermessa anche dal legislatore della riforma del diritto fallimentare del 2005-2007, che «si è, in sostanza, chiaramente mosso nel solco dell’idea tradizionale – e da sempre criticata – secondo cui la disciplina delle procedure concorsuali è in principio destinata a trovare applicazione sempre nello stesso modo, quale che sia la natura giuridica e la struttura del soggetto che vi sia sottoposto» (p. 33-34). Riflessioni analoghe in FABIANI, 2011 secondo il quale le disposizioni sul «Fallimento delle società» contenute nel capo X, titolo II, I. fall., oltre a occuparsi di aspetti limitati (tutt’oggi, il nucleo più consistente di disposizioni è relativo al fallimento di società con soci illimitatamente responsabili), sono anche caratterizzate da «un ordine abbastanza casuale» (pag. 506); GUERRERA E MALTONI, 2008; TOMBARI, 2013, anche per la prospettiva complementare del rafforzamento del «diritto societario della crisi d’impresa», il quale peraltro rileva come anche in altre esperienze giuridiche tradizionalmente prese a modello per le soluzioni avanzate adottate, quale quella tedesca, «il dialogo tra diritto della crisi e diritto societario è ancora ad uno stadio assolutamente iniziale»; MUNARI, 2014.

<sup>6</sup> Se, in altre parole, vada superato il silenzio a riguardo della precedente riforma del 2005-2007 che anzi, in ragione di alcune abrogazioni di disposizioni della originaria legge fallimentare, ha complicato il quadro interpretativo a essi relativo: v. CETRA, 2008.

<sup>7</sup> Fonte: *Consistenze generali delle società iscritte al Registro Imprese al 31/12/2014*, Macroestrazioni societarie dal Registro Imprese operate dall’Osservatorio per la semplificazione amministrativa della Camera di Commercio di Milano con la collaborazione di Infocamere, disponibili all’indirizzo <http://www.mi.camcom.it/database-societario>.



espressamente il corpus legislativo sul registro delle imprese, e in particolare l'art. 7 del d.P.R. n. 581/1995. Nel registro sono iscritti, inoltre, più di 22.000 consorzi<sup>9</sup>, circa 250 GEIE<sup>10</sup>, 438 reti soggettivate di imprese<sup>11</sup>. Nell'insieme, circa 46.000 imprese sono esercitate da enti non societari, che non possono dunque più considerarsi alla stregua di un'eccezione dell'ordinamento, se non di una stranezza della pratica, ma costituiscono ormai moduli organizzativi dell'impresa largamente diffusi e che hanno acquisito pari dignità rispetto al modello societario.

Sembra, dunque, che la riforma potrebbe occuparsi anche, e specificamente, di questi enti e che dovrebbe farlo nell'ambito della disciplina concorsuale dell'impresa commerciale, lasciando ai limiti dimensionali il compito di dirottarli – probabilmente in un largo numero di casi – verso le procedure di sovraindebitamento.

**4. Una parentesi: il necessario superamento della distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale anche sul piano concorsuale.** Una parentesi: nella riforma dovrebbe d'altro canto cadere ogni distinzione soggettiva interna alla categoria generale dell'imprenditore, superando definitivamente nell'ambito concorsuale l'anacronistica distinzione tra imprenditori agricoli e imprenditori commerciali<sup>12</sup>. Definitivamente, perché

---

<sup>8</sup> Fonte: *Consistenze generali delle società iscritte al Registro Imprese al 31/12/2014*, cit.

<sup>9</sup> Fonte: *Consistenze generali delle società iscritte al Registro Imprese al 31/12/2014*, cit.

<sup>10</sup> Fonte: *Consistenze generali delle società iscritte al Registro Imprese al 31/12/2014*, cit.

<sup>11</sup> Fonte: *Statistiche – Riepilogo sui contratti di rete (aggiornamento al 3 settembre 2016)*, estrazioni dal Registro Imprese operate da Infocamere, disponibili all'indirizzo <http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/>

<sup>12</sup> La scelta di limitare l'applicazione del fallimento (e del concordato preventivo) ai soli imprenditori esercenti un'attività commerciale, originariamente compiuta dal codice civile del '42 e dalla coeva legge fallimentare nel solco della tradizione del codice di commercio francese, recentemente confermata dalla riforma del 2005-2007, si pone peraltro in antitesi con quella compiuta dai principali Paesi europei (Regno Unito, Germania, Spagna) che non prevedono alcuna distinzione in ragione della natura (commerciale o agricola) dell'attività esercitata, come ricordano POTITO E SANDULLI, 2006; SPAGNUOLO, 2011. Tant'è che del d.d.l. di riforma della legge fallimentare licenziato dalla Commissione Trevisanato, *cit.*, la distinzione era stata effettivamente abolita osservando che «alcune esenzioni non appaiono più giustificabili, come quella relativa all'imprenditore agricolo [...] Il presupposto soggettivo vede, pertanto, ampliato l'ambito dei soggetti tradizionalmente destinatari delle procedure concorsuali: non soltanto l'imprenditore commerciale, ma anche l'imprenditore agricolo, il cui statuto non si differenzia

segnali già ce ne sono, ma solo come espressione del favor del legislatore verso gli imprenditori agricoli, ai quali già si applica, come sappiamo, la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale.

Infatti, lo statuto, disapplicativo di quello commerciale, riservato all'imprenditore agricolo oggi non sembra avere più senso<sup>13</sup>.

Da una parte, è sempre più ristretto: non soltanto si applicano "pezzi" della disciplina concorsuale dell'impresa commerciale (e l'imprenditore agricolo già accede al «sovraindebitamento»). Ma, si sa, le imprese agricole sono tenute a iscriversi nel registro delle imprese e dal 2001 l'iscrizione, che pure avviene nella sezione speciale, ha effetto di pubblicità legale (efficacia dichiarativa). Inoltre, l'obbligo di tenere le scritture contabili, ancora non applicabile per il codice civile, rientra dalla finestra della disciplina fiscale. Manca infine nel codice civile, da sempre, una norma espressa di disapplicazione delle norme sulla rappresentanza commerciale (TAMPONI, 2001; BUONOCORE, 2002).

Dall'altra parte, l'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo – e, in particolare, delle attività considerate connesse – nel nuovo art. 2135 c.c. rende ormai insufficiente il richiamo alla specialità dei rischi connessi a un'attività riferita a elementi "vitali", anziché inerti, per giustificare uno statuto speciale dell'impresa agricola, almeno dell'impresa agricola di una certa dimensione (BUONOCORE, 2002; FORTUNATO, 2003; SPAGNUOLO, 2011). Ma se è così, bastano le soglie dimensionali per indirizzare le imprese agricole minori verso le procedure di sovraindebitamento.

**5. I possibili profili della disciplina concorsuale degli enti-imprenditori non societari.** Chiusa la parentesi, i tre principali profili dell'auspicata disciplina concorsuale degli enti-imprenditori non societari sembrano i seguenti.

---

sostanzialmente più da quello dell'imprenditore commerciale» (così la *Relazione* al d.d.l. Trevisanato).

<sup>13</sup> Nel senso del testo, tra gli altri, BIONE, 2003; BUONOCORE, 2002; e, già prima della riscrittura dell'art. 2135 c.c. operata dal d. lgs. 28 maggio 2001, n. 228, RAGUSA MAGGIORE, 1984.

Per quanto riguarda associazioni e fondazioni vanno superati i dubbi ancora sussistenti, specie in giurisprudenza, sul loro assoggettamento a fallimento (un domani, a liquidazione giudiziaria) in caso di esercizio dell'impresa solo in via strumentale e accessoria – anziché esclusiva o prevalente – rispetto all'attività istituzionale di carattere non economico<sup>14</sup>.

Occorre, inoltre, risolvere il problema del vuoto normativo relativo al rilievo della procedura per le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta "fallita" e che rispondono personalmente e in via solidale per le relative obbligazioni ai sensi dell'art. 38 c.c. (soggetti che, ricordo, non coincidono necessariamente, secondo i più, con tutti i componenti dell'organo direttivo: GALGANO, 1976; CETRA 2008; DI CAMILLO, 2011; MOZZARELLI, 2016).

---

<sup>14</sup> La *querelle*, oramai risalente, vede contrapporsi l'orientamento che considera associazioni e fondazioni assoggettabili a fallimento per il solo fatto materiale dell'esercizio di un'impresa commerciale (prevalente in dottrina: ZOPPINI, 1995; FARENGA, 1981; RESCIGNO, 1967; COSTI, 1968; CAMPOBASSO, 1994; CETRA, 2003 e 2008; NIGRO, 2012; POTITO E SANDULLI, 2006; DI CAMILLO, 2011; MOZZARELLI, 2016) a quello che attribuisce rilievo a tal fine anche al carattere principale ovvero accessorio dell'attività esercitata (sulla distinzione v. GATTI, 1980) sull'assunto che gli enti del libro I del codice civile acquistino lo *status* di imprenditori commerciali – e siano soggetti al relativo statuto, anche per la parte concernente le procedure concorsuali – soltanto qualora l'attività imprenditoriale sia esercitata in via esclusiva o quanto meno prevalente (è la tesi sviluppata da GALGANO, 1976, recepita nel *leading case* Cass. 9 novembre 1979, n. 5770, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2255; RAGUSA MAGGIORE, 1994). Il dibattito è incentrato principalmente sull'applicabilità analogica agli enti collettivi privati dell'esonero dall'obbligo di registrazione previsto per gli enti pubblici che non hanno "per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale" e sancito dall'art. 2201 c.c., considerata dai sostenitori della prima tesi norma eccezionale e di stretta interpretazione, mentre dai fautori della seconda come "una norma dettata non per gli enti pubblici in quanto tali ma per essi in quanto enti l'attività commerciale dei quali può presentarsi nel duplice aspetto di attività principale e attività secondaria" (in questi termini GALGANO, 1976, p. 100). L'adesione, certamente non sporadica, della giurisprudenza a questo secondo orientamento [emblematico per le associazioni non riconosciute il caso dell'«Istituto Parificato Pitagora» definito dalla nota sentenza Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, in *Dir. fall.*, 1994, II, p. 436 con nota di RAGUSA MAGGIORE, 1994, che riprende il *leading case* del 1979; v. anche Cass., 20 giugno 2000, n. 8374, in *Arch. civ.*, 2001, p. 985; per l'applicazione del medesimo principio alle fondazioni Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in *Fallimento*, 2011, p. 1479; Trib. Biella, 22 maggio 2015, in *Giur. it.*, 2016, p. 124 con nota di Cerrato; App. Venezia, 20 luglio 2015, disponibile sul sito internet [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) (<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14263.pdf>); ult. rif. in LORIO, 2010; DI CAMILLO, 2011; MOZZARELLI, 2016) suscita perplessità in dottrina anche perché sembrerebbe garantire alla «parte quantitativamente e qualitativamente più significativa degli enti senza scopo di lucro [...] un regime di immunità non del tutto coerente con l'attuale sviluppo del fenomeno» (così, LORIO, 2010, p. 127).

Quest'ultimo problema si pone anche con riguardo non a chi ha agito per l'ente, ma a chi vi partecipa con responsabilità personale e illimitata, nel caso dei membri del GEIE (art. 24, par. 1, reg. 2137/85).

L'art. 9 del decreto attuativo del regolamento GEIE d. lgs. n. 240/1991, rubricato "Fallimento del GEIE", dopo aver stabilito che "il GEIE che esercita una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento", rinvia infatti per l'attivazione della "responsabilità illimitata dei membri" all'art. 151 l. fall. Al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 240/1991, questo regolava infatti il meccanismo di attivazione della responsabilità illimitata o multipla dei soci di cooperativa (previsto dai previgenti artt. 2513 e 2514, comma 2, c.c.), prevedendo in capo agli organi della procedura il potere di chiedere ai soci personalmente responsabili di coprire il deficit fallimentare, in modo da ripartirlo in ragione della rispettiva partecipazione alle perdite. L'art. 151 l. fall. è stato però abrogato con la riforma del diritto fallimentare del 2005 in seguito all'eliminazione dei regimi di responsabilità multipla e illimitata dei soci di cooperative operata dalla riforma del diritto societario di due anni prima, dimenticandosi però del GEIE. Il correttivo 2007 ha poi abrogato anche l'art. 211 l. fall. che, con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, prevedeva un analogo meccanismo per l'attivazione della responsabilità personale dei soci di una società assoggettata a tale procedura. Attualmente, dunque, sappiamo che la responsabilità dei membri del GEIE insolvente deve rilevare in sede concorsuale, ma non sappiamo come farla rilevare.

D'altro canto, gli artt. 147 e seg. l. fall. si applicano, dopo la riforma del 2005, solo a s.n.c. e accomandite e non sono dunque più utilizzabili per società diverse da quelle richiamate e, tanto più, per figure non societarie.

Chi non si rassegna a prendere atto di questo "vuoto", soprattutto in dottrina, si trova dunque costretto, oggi, a rilevanti sforzi interpretativi volti a rendere in qualche modo possibile l'attivazione in sede concorsuale della responsabilità personale dei componenti del GEIE fallito<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> E v. sul punto CETRA, 2008, il quale considera applicabili le regole su scioglimento e liquidazione delle società di persone, in particolare l'art. 2280, comma 2, c.c., che autorizza i

Infine, con riguardo a tutti gli enti imprenditoriali diversi dalle società di capitali, occorre chiedersi se presunte ragioni di snellezza normativa possono ancora giustificare che i gestori delle varie imprese entificate siano trattati in modo diverso con riguardo sia alla sussistenza delle azioni di responsabilità per la violazione degli obblighi inerenti alla carica ricoperta, sia all'esperibilità di queste azioni, in sede concorsuale, da parte del curatore. L'entificazione, infatti, porta con sé l'autonomia patrimoniale e l'impresa (non individuale) la necessità di una gestione che dovrebbe comunque caratterizzarsi come professionale; entrambe, la necessità di una piena tutela dei creditori a controbilanciare il beneficio di preventiva escussione se non, in certi casi (p.e. i consorzi), il trasferimento, con la limitazione di responsabilità, di parte del rischio imprenditoriale su di essi.

Attualmente, invece, le "azioni di responsabilità" verso i gestori sono presenti nella disciplina normativa dei vari enti imprenditoriali solo con riguardo alle società di capitali nonché alle associazioni e fondazioni. Solo con riferimento agli amministratori di società di capitali l'attuale sistema concorsuale contiene regole volte ad attribuire agli organi della procedura la legittimazione all'esercizio di tali azioni (artt. 146, comma 2 e 206, comma 1, l. fall.).

Come è noto, ciò non ha in genere rappresentato un ostacolo insormontabile per ammettere né la sussistenza di un'azione risarcitoria dell'ente nei confronti dei propri gestori, attraverso il richiamo alla responsabilità del mandatario, né un'analogia legittimazione del curatore in sede concorsuale, sul presupposto che questa discende dalla sostituzione di carattere generale dell'organo concorsuale nell'esercizio dei diritti a contenuto patrimoniale e delle

---

liquidatori, in presenza di fondi insufficienti alla copertura dei debiti sociali, a chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se del caso, le ulteriori somme a tal fine necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione alla rispettiva partecipazione alle perdite, ricordando che: *i)* nella previsione dell'abrogato art. 151 l. fall. il meccanismo di attivazione della responsabilità illimitata dei membri del GEIE trovava il suo fondamento sostanziale nell'art. 2263 c.c. relativo alla ripartizione delle perdite tra i soci di società di persone; *ii)* anche la liquidazione volontaria del gruppo – in forza del doppio rinvio operato dall'art. 35, para. 2, reg. 2137/85 e dall'art. 8, d.lgs. 240/1991 – è regolata dagli artt. 2275 ss. c.c. in materia di società di persone. Postula l'ultrattività temporale dell'art. 151 l. fall. BARTOLACELLI, 2014, qualificando il rinvio alla norma abrogata operato dall'art. 9 d. lgs. n. 240/1991 come rinvio materiale (o fisso).

azioni volte alla tutela di tali diritti che spettano al soggetto entificato assoggettato alla procedura (artt. 43, comma 1, e 200, comma 2, I. fall.: CETRA, 2003 e 2008).

Nondimeno, un'espressa previsione in tal senso sarebbe opportuna sotto due aspetti.

Anzitutto, con riguardo ai consorzi-impreditori un autorevole orientamento giurisprudenziale sostiene che, sulla base dell'art. 2608 c.c., questi non possano agire per far valere la responsabilità dei gestori, che sussisterebbe solo nei confronti dei consorziati. Con conseguente non esperibilità dell'azione "in sostituzione" in sede concorsuale<sup>16</sup>.

In secondo luogo, anche nelle altre figure collettive il subingresso dell'organo concorsuale nell'esercizio delle azioni risarcitorie spettanti all'ente contro i propri gestori non può che avvenire nella stessa posizione sostanziale nella quale si trovava l'ente prima dell'apertura della procedura, con la conseguenza che il decorso dei termini prescrizionali e eventuali rinunce o transazioni possono rendere il rimedio poco efficace (CETRA, 2008).

L'unico rimedio che è in grado di rendere indisponibile l'obbligazione di responsabilità dei gestori per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità patrimoniale è l'azione di responsabilità dei creditori di s.p.a. ex art. 2394 c.c., che si considera basata su una norma speciale non suscettibile di applicazione analogica. Credo, allora, che non sarebbe sbagliato prevedere in via generale un'azione a questa analoga, coerentemente con l'obiettivo di organicità della riforma e con il fatto che questa già prevede importanti modifiche al codice civile.

Il d.d.l. di riforma del resto già si occupa delle azioni di responsabilità nell'art. 7, comma 4, prevedendo la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire per le società di capitali e le società cooperative l'azione sociale di

---

<sup>16</sup> In questi termini Cass., 3 giugno 2010, n. 13465, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1095 ss.; per la critica si rinvia a Mosco, 2016a.

responsabilità e l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.<sup>17</sup>, dunque opportunamente reintrodotta anche per la s.r.l. (FABIANI, 2015).

L'art. 7 del d.d.l. detta una disposizione anche con riguardo alle società di persone, prevedendo la legittimazione del curatore a promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore al quale non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale, dunque per il caso, è lecito ritenere, nel quale il fallimento del socio non può essere più dichiarato essendo decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (art. 147, co. 2, l. fall.). La disposizione potrebbe essere integrata da un richiamo all'amministratore esterno, che una parte degli interpreti, e della stessa giurisprudenza, considera ammissibile quanto meno nella s.n.c., al quale pure non si applica l'estensione<sup>18</sup>.

#### **6. Il vuoto regolatorio nella gestione delle crisi dei patrimoni separati.**

Il d.d.l. non contiene regole specifiche per la gestione delle crisi dei patrimoni separati, frutto di quella peculiare tecnica organizzativa dell'attività che è la destinazione patrimoniale a uno scopo con connessa "specializzazione" della responsabilità, limitata sul piano oggettivo anziché soggettivo.

Le figure di patrimoni separati si sono ormai moltiplicate, passando dalle figure con finalità tipicamente familiari previste dall'originario testo del codice

---

<sup>17</sup> Legittimazione prevista anche nei casi: 1) dell'azione ex art. 2476, settimo comma (responsabilità dei soci di s.r.l.); 2) delle azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 (responsabilità dell'ente che esercita direzione e coordinamento di società) e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge. Inoltre, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile sono esperibili, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima.

<sup>18</sup> L'opinione contraria all'ammissibilità dell'amministratore estraneo alla compagine sociale, originariamente fondata su una presunta inscindibilità tra la funzione amministrativa e la responsabilità illimitata del socio in tutte le società di persone (BUONOCORE, 1969; GALGANO, 1982) è stata gradualmente superata dalla dottrina con riferimento alla s.n.c., nella quale non sussiste il rischio – presente invece nella società semplice – che la nomina di un amministratore esterno sia volta a eludere la responsabilità personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (LIBONATI, 1965; TASSINARI, 1993; REGOLI, 2012; nella s.a.s. invece tale possibilità è esclusa dall'art. 2318, comma 2, c.c.: per la per un panorama degli orientamenti giurisprudenziali sull'amministratore estraneo v. SISCA, 2009).

civile ad altre di tipo prettamente produttivo-imprenditoriale<sup>19</sup>. Una anche recentissima: il fondo di risoluzione delle crisi bancarie istituito presso la Banca d'Italia in attuazione del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle SIM previsto dal regolamento UE/2014/806, che «costituisc[e] un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite» (art. 78, comma 2, d. lgs. n. 180/2015).

L'art. 2645-ter c.c. disciplina, com'è noto, una figura generale di atto negoziale di destinazione. Nel consentire la trascrivibilità degli atti di destinazione patrimoniale di beni immobili o mobili registrati per realizzare interessi meritevoli di tutela, sancisce infatti la legittimità della separazione del patrimonio del destinante con finalità non tipizzate, per quanto la dottrina abbia cercato di delimitarne l'operatività e di escludere l'esercizio dell'impresa. Anche la rete non soggettivata può esercitare un'attività d'impresa, anche autonoma rispetto alle imprese costituenti, definita "comune" ma che resta imputabile a tali imprese e non alla rete, pur potendo al tempo stesso beneficiare della imputazione e della limitazione della responsabilità al fondo comune.

---

<sup>19</sup> Tra le fattispecie più significative previste dal codice, oltre a quelle citate nel testo, vi è il fondo patrimoniale – introdotto agli artt. 166-171 c.c. dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 in sostituzione dei vecchi istituti del patrimonio familiare e della dote – la cui costituzione importa un limite di disponibilità e al contempo di aggredibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia legittima. Ulteriori figure di separazione patrimoniale sono previste all'art. 512 c.c. che attribuisce ai creditori del defunto il diritto di richiedere la separazione dei beni del defunto da quelle dell'erede, e lo stesso principio opera quando sia stato nominato un curatore per l'eredità giacente, non ancora accettata dall'erede (art. 531 c.c.). Un'ipotesi di separazione patrimoniale tra beni ereditari e beni dell'amministratore è prevista dall'art. 643 c.c. per l'ipotesi che all'eredità sia chiamato un concepito (art. 462, comma 1, c.c.) o – in caso di successione testamentaria (art. 462, ultimo comma, c.c.) – un nascituro non ancora concepito ma figlio di una persona vivente, nonché in caso di donazione a favore di un concepito o a favore di un nascituro (art. 784 c.c.). Il codice civile prevede, infine, i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza (art. 2117). La segregazione patrimoniale è inoltre tratto caratterizzante del *trust* secondo l'art. 11 della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985, artt. 2, 11 (ratificata con l. 9 ottobre 1989, n. 364).

Le applicazioni dell'istituto della separazione patrimoniale sono state particolarmente frequenti anche nella legislazione speciale: dalle gestioni patrimoniali previste dal t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998) ai fondi pensione (l. n. 124/1993 e n. 355/1995); alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti (l. n. 130/1999); sul finanziamento delle infrastrutture (l. n. 112/2002 di conversione del d.l. n. 63/2002); sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici (d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare). Per un quadro d'insieme v. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO E PRIORE, 2006; DELL'ANNO, 2009.



Con riguardo alla fattispecie tipica di patrimonio separato destinato a finalità imprenditoriali o produttive, ossia al patrimonio destinato operativo ex art. 2447, lett. a), c.c., si era posta la questione della sua assoggettabilità a fallimento in caso di 'incapienza' rispetto alle obbligazioni su di esso gravanti.

Alla fine, com'è noto, è prevalsa la soluzione negativa, cristallizzata nella legge fallimentare riformata nel 2006<sup>20</sup> che contiene la disciplina degli effetti sul patrimonio destinato del fallimento della società istitutrice (art. 155 l. fall.) nonché le modalità della sua liquidazione solo in caso di incapienza in sede concorsuale, in contemporanea, cioè, con l'insolvenza della società gemmante (art. 156 l. fall.), ma non assoggetta autonomamente i patrimoni destinati al fallimento, con una scelta che si giustifica in base alla concezione a soggetto delle procedure concorsuali.

Ebbene, oggi che la riforma sembra almeno in parte voler superare questa concezione, proponendosi al tempo stesso l'obiettivo della completezza e di una ben equilibrata tutela sostanziale di debitore e creditori, la scelta potrebbe essere riconsiderata, non negando ai creditori la maggiore protezione che la procedura giudiziale di liquidazione è in grado di garantire rispetto alla mera liquidazione privata<sup>21</sup>.

## Riferimenti bibliografici

A. BARTOLACELLI [2014], *Il GEIE "italiano" tra impresa e società*, Napoli.

M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO E C. PRIORE [2006], *L'atto notarile di destinazione (L'art. 2645-ter del c.c.)*, Milano.

M. BIONE [2003], *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, in *La riforma dell'impresa agricola*, a cura di N. Abriani e C. Motti, Milano, p. 20 ss.

---

<sup>20</sup> L' art. 200 dello schema di d.d.l. di riforma redatto dalla commissione istituita nel 2004 stabiliva invece: «Le disposizioni sulle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale si applicano anche ai patrimoni destinati ad uno specifico affare limitatamente al caso previsto dall'art. 2447-bis, primo comma, lett. a) del codice civile».

<sup>21</sup> Per l'autonoma fallibilità dei patrimoni destinati si erano espressi, tra gli altri, D'ALESSANDRO, 2004; ROCCO DI TORREPADULA, 2004; GUGLIELMUCCI, 2005, anche per riferimenti comparatistici su ordinamenti che prevedono espressamente l'assoggettamento a procedura concorsuale di patrimoni separati.

- V. BUONOCORE [1969], *Fallimento e impresa*, Napoli.
- V. BUONOCORE [2002], *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.* 2002, I, p. 22 ss.
- V. CALANDRA BUONAURA [2014], *La gestione societaria dell'impresa in crisi*, in *Società, banche e crisi di impresa – Liber Amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, Torino, vol. 3, pp. 2593 ss.
- G.F. CAMPOBASSO [1994], *Associazione e attività di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, I, p. 585 ss.
- A. CETRA [2003], *L'impresa collettiva non societaria*, Torino.
- A. CETRA [2008], *Impresa collettiva non societaria e procedure concorsuali*, in *Id.*, *Impresa, sistema e soggetti*, Torino.
- R. COSTI [1968], *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, I, pp. 11 ss.
- F. D'ALESSANDRO [2004], *Patrimoni separati e vincoli comunitari*, in *Società*, pp. 1063 ss.
- G. DE FERRA [2005], *La riforma societaria e gli istituti di allerta e prevenzione nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, I, p. 470
- P. DELL'ANNO [2009], *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino.
- F. DI CAMILLO [2011], *Le associazioni e le fondazioni*, in *trattato ghia* 2011, p. 349 ss.
- F. DI MARZIO [2011], *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano.
- F. DI MARZIO [2013], *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovra indebitamento*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova, Milano, p. 9 ss.
- M. FABIANI [2011], *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna.
- M. FABIANI [2015], *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa*, in *Riv. soc.*, pp. 272 ss.
- L. FARENGA [1981], *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Dir. Fall.*, I, p. 222 ss.
- G. FAUCEGLIA [2014], *L'esonazione dei professionisti intellettuali dal fallimento*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, vol. 3, Torino, 2014, p. 2619 ss.
- S. FORTUNATO [2002], *La nuova nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, I, p. 221 ss.
- F. GALGANO [1976], *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42)<sup>2</sup>*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna Roma.
- F. GALGANO [1982], *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, vol. XXVIII, Milano.
- S. GATTI [1980], *L'impresa collettiva non societaria e la sua disciplina fallimentare*, in *Riv. dir. comm.*, p. 88 ss.
- F. GUERRERA E M. MALTONI [2008], *Concordati giudiziali e operazioni societarie di "riorganizzazione"*, in *Riv. soc.*, p. 17 ss.
- L. GUGLIELMUCCI [2005], *I patrimoni destinati: una zona franca per l'esercizio di attività d'impresa*, in *Dir. fall.*, p. 1176 ss.
- G. IORIO, 2010, *Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni*, Milano.
- A. JORIO, *La riforma della legge fallimentare tra realtà e utopia*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, vol. 3, Torino, 2014, p. 263 ss.
- M. IRRERA [2008], *La responsabilità degli organi sociali: profili generali, dovere di correttezza ed assetti adeguati*, in *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Bologna.
- B. LIBONATI [1965], *L'amministratore non socio di società in nome collettivo*, in *Riv. dir. comm.*, I, 426 ss.

- F. MACARIO [2013], *Finalità e definizioni*, in *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova, Milano, p. 15 ss.
- P. MONTALENTI [2011], *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *RDS – Riv. dir. soc.*, p. 827 ss.
- G.D. MOSCO [2016], *L'impresa non speculativa*, in corso di pubblicazione in *Giur. comm.*
- G.D. MOSCO [2016a], *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi (artt. 2602-2620)*, in corso di pubblicazione nel *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, Bologna Roma.
- M. MOZZARELLI [2016], *Il presupposto soggettivo*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali. Trattato*, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, vol. I, Torino, p. 299 ss.
- A. MUNARI [2014], *Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*, Torino.
- A. NIGRO [2006], *Diritto societario e procedure concorsuali*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 1, Torino, p. 177 ss.
- A. NIGRO [2012], *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti Generali*, in *Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone*, vol. XXV, Torino.
- L. POTITO E M. SANDULLI [2006], sub art. 1, in *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, Torino, pag. 3,
- F. PASQUARIELLO [2010], *Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa*, in *Dir. fall.*, I, p. 590 ss.
- G. PRESTI [2016], *Stato di crisi e stato di insolvenza*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali. Trattato*, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, vol. I, Torino, p. 400 ss.
- G. RAGUSA MAGGIORE [1984], *Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: il diaframma sta per cadere*, in *Dir. fall.*, I, pp. 589 ss.
- G. RAGUSA MAGGIORE [1994], *Associazione non riconosciuta e fallimento. Alla radice del problema*, in *Dir. fall.*, p. 436 ss.
- D. REGOLI [2012], *L'organizzazione delle società di persone*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, p. 33 ss.
- P. RESCIGNO [1967], *Fondazione ed impresa*, in *Riv. soc.*, 1, p. 812 ss.
- N. ROCCO DI TORREPADULA [2004], *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Giur. comm.*, p. 40 ss.
- M. SANDULLI [2009], *I controlli delle società come strumenti di tempestiva rilevazione della crisi d'impresa*, in *Fallimento*, p. 1100 ss.
- G. SANTONI [2004], *I sistemi di allerta e prevenzione e le procedure anticipatorie della crisi nel progetto di riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, I, p. 733 ss.
- F. SISCA [2009], *Rassegna ragionata in tema di società di persone*, LUISS – Ceradi, Roma
- D. SPAGNUOLO [2011], *L'imprenditore agricolo*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, vol. I, p. 263 ss.
- G. STRAMPELLI [2012], *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. soc.*, pp. 605 ss.
- M. TAMPONI [2001], *Impresa agricola e registro delle imprese alla luce del d.lgs 18 maggio 2001, n.228*, in *Dir. giur. agr. amb.*, p. 523 ss.
- F. TASSINARI [1993], *La rappresentanza nelle società di persone*, Milano.
- G. TERRANOVA [2013], *Insolvenza – Stato di crisi – Sovraindebitamento*, Torino.
- U. TOMBARI [2013], *Principi e problemi di diritto societario della crisi*, in *Riv. soc.*, p. 1138 ss.
- A. ZOPPINI [1995], *Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli